

Chiarimenti Inps

## Cassa integrazione guadagni ordinaria: la procedura

Giovanni di Corrado Consulente del lavoro

Numerose sono state le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 attuativo del Jobs Act, in materia di ammortizzatori sociali, le cui nuove disposizioni hanno trovato applicazione per i trattamenti richiesti a partire dal 24 Settembre 2015.

La Cassa integrazione guadagni ordinaria è una prestazione economica erogata dall'Inps che ha l'obiettivo di sostenere i dipendenti delle imprese che, a causa di situazioni di crisi aziendali temporanee o eventi transitori non imputabili al datore di lavoro, subiscono una riduzione dell'orario di lavoro o una sospensione della loro attività per un certo periodo di tempo. Costituisce un ausilio alle imprese in difficoltà produttiva facendo in modo che i lavoratori riprendano la loro attività lavorativa una volta che viene a cessare l'evento che rende impossibile lo svolgimento dell'attività stessa.

### Lavoratori e aziende destinatarie della Cigo

L'art. 1, D.Lgs n. 148/2015 ha ampliato la platea dei destinatari della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Infatti, sono destinatari tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per i dirigenti e per i lavoratori a domicilio, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sono previste però alcune limitazioni: infatti, gli apprendisti assunti da imprese alle quali possa essere applicata sia l'integrazione salariale ordinaria che l'integrazione straordinaria, oppure solo l'integrazione ordinaria, sono destinatari soltanto del trattamento di integrazione salariale ordinaria; mentre gli apprendisti dipendenti da imprese alle quali vengono applicati solo trattamenti di integrazione straordinaria sono destinatari esclusivamente dei trattamenti straordinari, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale.

È però necessario che i lavoratori posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni al momento della presentazione della domanda di concessione. In precedenza, tale requisito era utile solo per usufruire del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria.

La disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria si applica, indipendentemente dal numero degli addetti, alle seguenti aziende:

- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative simili a quelle degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
- Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all'armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

# Approfondimenti

- Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

L'art. 44, D.Lgs n. 148/2015, ha previsto che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria sostituiscano le prestazioni erogate dalla Cassa integrazione gestione edilizia e lapidei.

Occorre evidenziare, con riferimento all'unità produttiva, che è necessario che quest'ultima venga censita all'Inps.

Per quanto concerne il flusso Uniemens, nella sezione PosContributiva, vi è l'elemento UnitàProduttiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale.

Tale elemento è fondamentale per le aziende che vogliono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, e ad esso bisogna dare un valore anche qualora, non esistendo una unità produttiva differente da quella in cui l'azienda ha la sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolge integralmente presso la sede legale del datore di lavoro.

Il fatto stesso di non attribuire un valore all'elemento UnitàProduttiva, rappresenterebbe un errore bloccante per la trasmissione del flusso Uniemens; sarebbe opportuno dunque per i datori di lavoro tenere aggiornato il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità stesse.

Giova ricordare che è stato proprio il D.Lgs. n. 148/2015 ad introdurre la nozione di unità produttiva intendendosi con ciò la sede legale, gli stabilimenti, le filiali ed i laboratori distaccati dalla sede che abbiano una organizzazione autonoma.

La compilazione dell'elemento unità produttiva è stata resa obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017.

Dunque, seppur in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o no con la sede legale dell'azienda, all'interno del flusso Uniemens deve essere dato comunque il valore zero.

## Cause di intervento

Il trattamento di Cassa Integrazione salariale ordinaria può essere richiesto in caso di:

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

È essenziale che l'evento sia transitorio, cioè che lo stesso faccia prevedere con ragionevole fondatezza, che possa esserci la ripresa dell'attività lavorativa, con riferimento all'intera azienda e non ai lavoratori singolarmente presi.

## Durata

L'intervento ordinario di Cassa Integrazione può essere corrisposto:

- *per periodi consecutivi*: massimo 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane. L'impresa che abbia fruito dell'integrazione salariale per 52 settimane consecutive può promuovere una nuova domanda per la stessa unità produttiva per cui è stata concessa, solamente quando sia avvenuta una ripresa di almeno 52 settimane di attività lavorativa normale;
- *per periodi non consecutivi*: l'integrazione non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio.

Tali limiti non valgono per gli interventi richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da: imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto una novità nel momento in cui ha previsto che non possono essere utilizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. Proprio al fine di verificare il rispetto di tale limite, è stato stabilito che, nella domanda di richiesta di concessione dell'integrazione salariale, l'impresa deve indicare, con riferimento all'unità produttiva interessata dalla sospensione totale o parziale dell'attività, il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

È prevista, inoltre, una durata complessiva massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, valida sia per l'intervento di integrazione salariale ordinaria che per quello di integrazione straordinaria. Questo limite viene però elevato a 30 mesi per: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

## Misura del trattamento

L'importo dell'integrazione salariale corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Per il trattamento deve tenersi conto dell'orario di ciascuna settimana, a prescindere dal periodo di paga.

L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

Le prestazioni della Cassa integrazione guadagni devono garantire i mezzi adeguati di vita e dunque devono assolvere alla stessa funzione della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione prevista contrattualmente.

Ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

## Contribuzione

Il sistema di finanziamento è fondato sul contributo ordinario a carico degli imprenditori, variabile a seconda del settore di appartenenza e della dimensione occupazionale aziendale.

Per ciascun lavoratore che gode di integrazione salariale, il datore di lavoro deve versare un contributo addizionale che è commisurato all'effettiva utilizzazione del trattamento. Quindi esso viene ora stabilito in misura crescente con l'aumen-

tare del periodo di godimento dell'integrazione salariale:

- 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% dalla 53esima settimana alla 104esima settimana in un quinquennio mobile;
- 15% oltre la 104esima settimana in un quinquennio mobile.

Il contributo addizionale si calcola ora sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate; esso non è dovuto quando la Cig è autorizzata per eventi "oggettivamente non evitabili", cioè in presenza di causali determinate da casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente la forza maggiore.

I periodi di integrazione salariale consentono di acquisire il diritto all'accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

## La procedura

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, è stato stabilito che l'impresa deve comunicare preventivamente alle Rsa o alle Rsu, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quelle che sono le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e la durata che si prevede.

Se una delle parti lo richiede, subito dopo la comunicazione, vi è un esame congiunto della situazione e l'intera procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, che vengono ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

Nel caso in cui si tratti di un evento oggettivamente non evitabile, che renda non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, la comunicazione sindacale può essere fatta a posteriori, in quanto non si può attivare preventivamente la procedura di consultazione sindacale. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le suddette disposizioni si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

La domanda va presentata, da parte dell'impresa, telematicamente all'Inps ed è necessario che sia

# Approfondimenti

no indicati: la causa della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro; la durata che si prevede; i nomi dei lavoratori interessati; il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale; le ore richieste. Essa va presentata entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Infatti, se la presentazione avviene in un momento successivo, la Cig viene esclusa per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Rappresentano una eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

Nel momento della presentazione della domanda, va comunicata l'esecuzione della comunicazione preventiva e dell'esame congiunto. Se a causa dell'omessa o tardiva presentazione della domanda si ha la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale da parte dei lavoratori, l'impresa deve corrispondere agli stessi lavoratori danneggiati una somma pari all'integrazione salariale non percepita.

È stato inoltre stabilito che, mediante una relazione tecnica dettagliata, l'impresa deve documentare le ragioni determinanti la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, dimostrando con elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. È stato precisato poi che la relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato ed inviata telematicamente.

Le integrazioni salariali ordinarie vengono concesse dalla sede dell'Inps territorialmente competente.

## I recenti chiarimenti da parte dell'Inps

Con messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, al fine di introdurre delle semplificazioni.

In merito alla relazione tecnica, è stato precisato che se la stessa dovesse risultare incompleta o se dovesse occorrere un supplemento documentale, la sede Inps, prima di procedere con il rigetto della domanda, deve inviare all'azienda una richiesta di completamento dell'istruttoria, dando

un termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa per adempiere.

Il fine è quello di ridurre al massimo tutte le reiezioni di domande che sono causate dalla mancata fornitura di elementi che possono essere facilmente integrabili. Tipico esempio è costituito dal file Csv che deve accompagnare la domanda contenendo elementi obbligatori.

Con tale messaggio però, l'Inps interviene anche in merito ai bollettini meteo, con riferimento alle istanze di Cigo determinate appunto da eventi meteo; viene precisato infatti che, poiché è vietato alle Amministrazioni Pubbliche chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per l'impresa, di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della Cigo, l'Istituto acquisirà di ufficio i bollettini meteo.

Per completare il quadro, con un ulteriore messaggio, e cioè il n. 2276 del 1° giugno 2017, l'Inps ha tenuto a specificare che, nei casi in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva sulla base della quale si individua la sede competente all'istruttoria, è stato pubblicato in Intranet l'elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per reperire i bollettini meteo fuori Provincia.

Tornando nuovamente al messaggio del 3 maggio 2017, n. 1856, l'Ente afferma che, per i cantieri edili in condizioni di gelo che si protraggono fino alle ore 10 del mattino, viene riconosciuta la cassa per l'intera giornata e ribadisce inoltre che la Cigo viene concessa anche in caso di temperature inferiori ai 35 gradi, ma percepite in misura maggiore, dato che i bollettini meteo presentano anche questo tipo di misurazione.

Ma l'Inps, ha voluto fare un ulteriore chiarimento all'interno del messaggio, a cui si è fatto cenno già in precedenza, ovvero il n. 2276 del 1° giugno 2017, sostenendo che il file Cvs, che viene appunto usato per istruire le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, deve essere snellito nel suo contenuto ed aggiungendo inoltre che, a seguito del completamento e dell'applicazione generale del nuovo sistema di gestione della Cig con i dati provenienti dal flusso Uniemens, lo stesso sarà abolito.

In particolare, il file può essere compilato in maniera più semplificata indicando, tra le varie co-

se, sempre "N" nella colonna K dove viene chiesto se è stata programmata una riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi precedenti e non compilando le colonne B - C - D - E - F - J. Nel medesimo messaggio l'Inps ha fornito anche alcuni chiarimenti con riferimento alle aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che avvengono in periodi ricorrenti dell'anno, a causa di quelle che sono le caratteristiche proprie del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento.

In particolare l'Inps ha precisato che il Ministero del Lavoro ha sostenuto, infatti, che in tali ipotesi non dipende dalla volontà dell'imprenditore o dei lavoratori la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi dalle caratteristiche innate del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento.

Dunque in tali fattispecie è possibile accedere alla Cigo; l'Inps specifica che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale, mentre l'andamento ciclico del settore e del pro-

dotto di riferimento non può essere causa, di per sé, di rigetto della domanda.

In particolare, in tale messaggio si è anche voluto chiarire che per le aziende incluse nella suddetta tipologia all'interno della relazione tecnica devono essere indicati:

- la situazione complessiva dell'azienda, con riguardo alle caratteristiche della produzione aziendale, considerando il settore merceologico, il prodotto ed il mercato di riferimento;
- l'ambito economico e produttivo in cui opera l'impresa, specie con riguardo alla fetta di mercato in cui si trova l'azienda, caratterizzato da processi produttivi che prevedono una contrazione ciclica dell'attività;
- i precedenti dell'azienda nel ricorso alla Cig;
- il numero dei lavoratori posti in Cig rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità;
- la continuità dell'attività aziendale.

## Inps, msg. 3 maggio 2017, n. 1856

**Oggetto:** *Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie - criteri interpretativi e applicativi - linee guida*

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delineata dal D.Lgs. n. 148/2015 è stata, per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, la devoluzione all'Inps della competenza decisoria sulle istanze: ciò in attuazione dei criteri della legge delega (legge n. 183/2014) che prevedeva, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti.

Con la soppressione - dal 1° gennaio 2016 - della locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di Cigo in un Decreto ministeriale (n. 95442) si sono poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e standardizzato.

Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, illustrati nella circolare n. 139 del 1° agosto 2016, è stato possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità che richiedono chiarimenti e nuovi indirizzi operativi.

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti ed indicazioni sia di carattere generale che riferite a particolari causali di richiesta di Cigo.

### **Carenza di elementi di valutazione - supplemento istruttorio (art. 11, D.M. n. 95442)**

In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all'art. 11, comma 2, D.M. n. 95442.

La sede competente dovrà quindi chiedere all'azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell'istruttoria, al fine di consentire all'azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un'ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell'istanza o della relazione tecnica.

Quest'ultima è resa ai sensi dell'art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verificino carenze di elementi utili all'istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.

# Approfondimenti

Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l'indicazione dell'avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.

## **Avvenuta ripresa dell'attività lavorativa**

Come noto, la ripresa dell'attività aziendale deve essere valutata "a priori", con riferimento agli elementi valutativi disponibili all'atto della presentazione della domanda di concessione della Cigo o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11, D.M. n. 95442.

L'istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire l'istanza in tempi rapidi.

Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di Cigo e l'adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest'ultimo, l'azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all'art. 1, comma 2, D.M. n. 95442.

L'avvenuta ripresa dell'attività, pertanto, sana di fatto anche l'eventuale carenza nell'istanza di elementi probatori a sostegno della "fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva".

Resta fermo il criterio del "giudizio prognostico *ex ante*" a favore dell'azienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dell'attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa (v. circ. 139, parte prima, punto 4.b).

## **Mancanza di lavoro o di commesse - nuovi ordinativi o commesse**

Per quanto riguarda le istanze di Cigo con causale "mancanza di lavoro o commesse", l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell'azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione.

Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell'esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l'impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla Cig, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in Cig rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste di Cig, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

## **Eventi meteo**

I criteri di massima per la valutazione delle istanze di Cigo relative ad eventi meteo sono stati specificati con messaggio n. 28336/1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare n. 139 del 1° agosto 2016.

Al fine di garantire l'omogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola.

### **Gelo**

Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.

Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.

Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere - secondo gli indirizzi su descritti - l'intera giornata di Cigo anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.

In particolare, è possibile riconoscere l'intera giornata di Cigo nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

## **Temperature percepite**

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

## **Lavorazioni particolari**

Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.

Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell'attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all'istanza di Cigo.

Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

In tali casi nella relazione tecnica (art. 2, Decreto n. 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).

## **Bollettini meteo**

L'art. 6, comma 2, Decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di Cigo determinate da "eventi meteo", alla relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Tenuto conto che l'art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della Cigo, l'Istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo.

## **Inps, msg. 1° giugno 2017, n. 2276**

**Oggetto:** Domande di integrazione salariale ordinaria - semplificazione allegato .Cvs - pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa - applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela

### **1) All. 3, circ. n. 197/2015 (cosiddetto "file Cvs") - semplificazione della compilazione**

All'indomani dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 148/2015, che non ha previsto un periodo di *vacatio*, si è reso necessario reperire una serie di ulteriori informazioni rispetto alla normativa previgente, per consentire l'immediata applicazione delle nuove regole (ad esempio, limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile). A tal fine, come noto, è stato predisposto un file formato Cvs, costituente l'allegato 3, circ. n. 197/2015, in cui le aziende devono riportare le nuove informazioni richieste.

Tenuto conto, per quanto riguarda le ferie (colonna J), di quanto previsto dalla circ. n. 139/16 (parte seconda, punto 6) e, per quanto riguarda le informazioni relative ai lavoratori ai fini delle politiche attive (colonne B - C - D - E - F - K), dell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 8 comma 1, D.Lgs. 148/2015 alle integrazioni salariali ordinarie (Cigo), come chiarito anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile compilare in modo semplificato il suddetto file formato Cvs secondo le indicazioni che seguono.

colonna K: indicare sempre 'N'

colonne B - C - D - E - F - J: non compilare

Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, gli operatori di sede che istruiscono le domande non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel Cvs all'interno di tali colonne.

# Approfondimenti

A seguito del completamento e dell'applicazione generale del nuovo sistema di gestione della Cig con i dati provenienti dal flusso Uniemens (c.d. Cig con ticket), sarà prevista, infine, l'abolizione del predetto file Cvs a corredo dell'istanza di Cigo, di cui sarà data notizia con successivo messaggio.

## **2) Pubblicazione link per reperimento bollettini meteo**

Come chiarito con messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, l'Istituto deve acquisire d'ufficio i bollettini meteo per l'istruttoria delle istanze di Cigo presentate per tale causale.

Nei casi in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all'istruttoria, è possibile che quest'ultima debba acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre Regioni.

Al fine di facilitare l'istruttoria di tali istanze, si comunica che è stato pubblicato in intranet (processi a prestazioni a sostegno del reddito a home page Cig Fondi e Cisoa a bollettini meteo per istruttoria domande Cigo) l'elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo.

## **3) Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa**

Con riferimento alle richieste di Cigo riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (es. aziende del settore calzaturiero) è stata avanzata dall'Istituto una richiesta di chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, se le aziende in parola sembrano soddisfare il requisito della transitorietà, più incerta risulta l'analisi volta a verificare se le caratteristiche del processo produttivo di determinati prodotti merceologici siano imputabili all'impresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Decreto n. 95442.

Al riguardo il MIps ha ritenuto che, nell'ambito della casistica evidenziata, non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.

Pertanto, anche alla luce del contesto economico e produttivo in cui l'impresa si trovi ad operare, non si ha imputabilità nel caso in cui le caratteristiche proprie del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento abbiano per loro stessa natura a dover subire delle contrazioni di attività anche ricorrenti.

Tale contrazione di attività dunque non deriva dalla negligenza o dalla imperizia dell'imprenditore o dalle modalità organizzative dell'impresa ma dallo stesso settore in cui l'impresa si trova ad operare, dal prodotto e dal mercato di riferimento di per sé ciclico.

Tali elementi connaturati al processo produttivo sono, quindi, estranei alla gestione economica dell'impresa e non dipendono dalla organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore cui non si può imputare, quindi, neppure per imperizia o negligenza, la produzione in un settore caratterizzato da andamento ciclico.

Pertanto, è possibile in presenza di tali fattispecie, riferibili ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla Cigo.

Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre, come detto, l'andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.

Pertanto, le aziende ricomprese nella tipologia sopra enucleata, nella relazione tecnica allegata all'istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, dovranno descrivere: la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla Cig; il numero di lavoratori posti in Cig rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale.

## **4) Applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela**

Le linee guida e i chiarimenti forniti sia nel presente messaggio, sia nel messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, devono essere applicati a tutte le istanze di Cigo non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.

Con riferimento alle domande di Cigo già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del 15 dicembre 2006.